

Regioni: Valle d'Aosta e Calabria che hanno comunicato di non avere ancora esaurito i fondi derivanti dalle assegnazioni degli anni precedenti.

Il presente decreto verrà inviato alla Corte dei conti per il visto e la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 luglio 2007

Il direttore generale: MENZIANI

Registrato alla Corte dei conti il 13 agosto 2007
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 6, foglio n. 138

TABELLA 1

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE DIREZIONE GENERALE DEL MERCATO DEL LAVORO DIVISIONE III FONDO PER IL DIRITTO AL LAVORO DEI DISABILI ANNO 2007 - L. 68/99	
REGIONI	RIPARTIZIONE DEFINITIVA
VALLE D'AOSTA	
PIEMONTE	€ 3.345.084,82
LOMBARDIA	€ 8.510.000,00
LIGURIA	€ 1.410.735,77
Prov.Aut. TRENTO	€ 402.496,72
Prov.Aut. BOLZANO	€ 121.081,91
VENETO	€ 5.373.324,07
FRIULI V. G.	€ 847.888,20
EMILIA ROMAGNA	€ 4.578.423,06
TOSCANA	€ 2.510.729,40
UMBRIA	€ 375.363,79
MARCHE	€ 2.528.767,00
LAZIO	€ 2.477.907,17
ABRUZZO	€ 923.221,88
MOLISE	€ 115.479,25
CAMPANIA	€ 1.240.146,09
PUGLIA	€ 994.877,33
BASILICATA	€ 51.322,14
CALABRIA	
SICILIA	€ 557.395,99
SARDEGNA	€ 635.755,41
TOTALE	€ 37.000.000,00

07A08304

**MINISTERO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO**

DECRETO 11 settembre 2007.

Obbligo di contribuire al contenimento dei consumi di gas.

**IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO**

Visto il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo n. 164/00) ed in partico-

lare l'art. 18, che stabilisce che le imprese di vendita del gas hanno l'obbligo di fornire ai propri clienti la modulazione loro necessaria;

Visto l'art. 28, comma 2, del decreto legislativo n. 164/2000, che stabilisce che il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato (ora Ministero dello sviluppo economico, di seguito: il Ministero) provvede alla sicurezza, all'economicità e alla programmazione del sistema nazionale del gas, anche mediante specifici indirizzi con la finalità di salvaguardare la continuità e la sicurezza degli approvvigionamenti e di ridurre la vulnerabilità del sistema nazionale del gas;

Visto l'art. 28, comma 3, del decreto legislativo n. 164/2000, che stabilisce che il Ministero, in caso di crisi del mercato dell'energia o di gravi rischi per la sicurezza della collettività può adottare le necessarie misure temporanee di salvaguardia;

Considerato che, in base alla attuale situazione del sistema del gas caratterizzato da un aumento dei consumi ed un contemporaneo calo della produzione nazionale, a cui non ha fatto seguito un aumento della capacità di approvvigionamento dall'estero, tramite gasdotti esteri di importazione e terminali di rigassificazione di GNL, potrebbero verificarsi nuove situazioni di emergenza in caso di situazioni climatiche particolarmente rigide;

Considerato che le condizioni critiche di esercizio del sistema nazionale del gas naturale che vengano a determinarsi a seguito di eventi estranei alla normale gestione, quali condizioni climatiche avverse o avarie in importanti componenti, impongono l'adozione di decisioni rapide, finalizzate al mantenimento del sistema nel suo regolare equilibrio di funzionamento, e predefinite per una tempestiva attivazione in caso di necessità, ad evitare che ritardi attuativi conducano l'esercizio del sistema su un percorso irreversibile;

Considerato che nei casi in cui, in un qualsiasi periodo dell'anno, situazioni critiche di esercizio del sistema nazionale del gas determinino un deficit globale di sistema tra disponibilità e fabbisogno di gas naturale che non possa essere colmato mediante l'incremento degli approvvigionamenti ed il ricorso agli stoccaggi di gas, sono risolutivi gli interventi, nell'interesse di tutti i soggetti coinvolti nel sistema del gas, finalizzati a consentire la continuità di esercizio del sistema, da attuare mediante il contenimento dei consumi fino a concorrenza del deficit risultante privo di copertura;

Considerato che la continuità di funzionamento del sistema del gas costituisce un vantaggio per tutti i clienti finali, da cui consegue l'opportunità di coinvolgere detti clienti nella fornitura di un contributo al contenimento dei consumi di gas, ove necessario, nella misura in cui possono contribuire al contenimento effettivo dei consumi di gas, secondo esigenza, e con modalità misurabili e gestibili a livello giornaliero;

Considerata l'opportunità di introdurre una metodologia per il contenimento dei consumi di gas in caso di condizioni critiche di esercizio, che consenta di racco-